REGOLAMENTO (CE) N. 455/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione [2] definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari. Tra i valori massimi fissati vi è anche quello della patulina.

(2) È stato fissato il tenore massimo di 10,0 µg/kg per il succo di frutta e i prodotti solidi a base di mela, tra cui la composta e la purea di mela, destinati alla prima infanzia, nonché per altri alimenti per bambini, a condizione che entro il 1º novembre 2003 una prova interlaboratorio internazionale accerti la validità di un metodo d'analisi che confermi la possibilità di determinare in maniera sicura il valore di 10 µg/kg di patulina. Qualora entro tale data ciò non sia stato comprovato, sarà applicato il valore di 25 µg/kg.

(3) È stata realizzata in collaborazione una prova per dimostrare che il tenore di 10,0 µg/kg può essere determinato in maniera sicura. Il 27 ottobre 2003 è stata presentata una relazione indicante un metodo che consente di determinare in maniera affidabile tassi di patulina pari o inferiori a 10 µg/kg nel succo di mela filtrato e nella purea di frutta.

(4) È opportuno adottare disposizioni transitorie per i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima della data d'applicazione.

(5) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I valori massimi fissati al punto 2.3 "Patulina" della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1º novembre 2003. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.»

2) La nota 4 al punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I è soppressa.

3) Il secondo trattino del punto 2.3.4 della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I si legge come segue:

«— alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali [4]».

4) La nota 5 a piè pagina del punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I diventa la nota 4, dal seguente testo:

«[4] Alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali quali definiti nella direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

[1] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1).